

SENATO DELLA REPUBBLICA  
—— XVII LEGISLATURA ——

**Giovedì 7 luglio 2016**

**656<sup>a</sup> e 657<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

**ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

**I. Informativa del Governo sull'attentato terroristico di Dacca**

**II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) - Relatori BUEMI e D'ASCOLA (*Relazione orale*) **(10-362-388-395-849-874-B)**

**alle ore 16**

**Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)**

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, ED  
INTERROGAZIONI SULL'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE,  
MANUTENZIONE E VERIFICA DEI DEFIBRILLATORI DA  
PARTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE, ANCHE  
DILETTANTISTICHE**

(2-00354 p. a.) (17 febbraio 2016)

IDEM, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BIGNAMI, BORIOLI, CONTE, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, DI GIACOMO, FASIOLO, FERRARA Elena, FAVERO, FUCKSIA, GINETTI, LAI, MASTRANGELI, MOSCARDELLI, ORELLANA, ORRU', PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, ROSSI Gianluca, SANGALLI, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, RUTA, VACCARI, VACCIANO, VATTUONE -  
*Al Ministro della salute - Premesso che:*

l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha stabilito che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute disponesse linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici (DAE);

il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 20 luglio 2013, ha previsto, all'articolo 5, comma 5, per le società dilettantistiche, l'obbligo di dotarsi dei defibrillatori, in 30 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

essendo da più parti giunte richieste di differimento del termine, previsto inizialmente per il 20 gennaio 2016, il Ministero della salute, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto opportuno, con decreto dell'11 gennaio 2016, prorogare il termine relativo all'obbligatorietà della dotazione di 6 mesi, per consentire il completamento, su tutto il territorio nazionale, delle attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

il Governo, in XII Commissione permanente (Affari sociali) alla Camera, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-07573 (seduta di giovedì 11 febbraio 2016), ha definito l'impianto dei provvedimenti adottati in materia

di formazione degli operatori, come "finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, personale formato al corretto uso dei defibrillatori";

in sintesi, le linee guida allegate al decreto ministeriale 24 aprile 2013, prevedono, tra l'altro, l'obbligo di dotarsi del DAE all'interno dell'impianto in cui si esplica l'attività sportiva dilettantistica, con onere della dotazione e della manutenzione dello strumento a carico della società;

le linee guida prevedono, ancora, la possibilità di associarsi da parte delle società sportive e quella di demandare gli oneri previsti dalla normativa al gestore dell'impiantistica, previa sottoscrizione di un accordo sulle responsabilità; inoltre è stato previsto che i corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori da parte del personale non sanitario, siano svolti da centri di formazione accreditati dalle regioni;

pur troppo, il 14 febbraio scorso, nel comune di Trinitapoli, in Puglia, presso un impianto sportivo comunale gestito da un privato, è morto un ragazzo di 13 anni, dopo una partita di calcetto. La tragica cronaca dell'episodio, secondo quanto riportato alla stampa dallo zio del ragazzo, evidenzia la mancanza del defibrillatore semiautomatico, sia presso l'impianto sportivo, sia sul primo automezzo di soccorso accorso sul luogo, mentre si sarebbe dovuto attendere l'arrivo della seconda ambulanza adeguatamente medicalizzata, per avere a disposizione il defibrillatore e un medico;

sempre da notizie di stampa, si apprende come l'associazione volontari soccorritori abbia affermato, al contrario, che, in realtà, la prima ambulanza fosse dotata di 2 defibrillatori, di cui "uno è stato utilizzato, come da protocollo, per cercare di rianimare con diversi tentativi il piccolo";

considerato che:

al di là dell'accertamento sulle responsabilità dell'accaduto, compito della magistratura, e delle indagini scientifiche che stabiliranno se, eventualmente, fosse stato possibile salvare quella vita, tramite l'utilizzo immediato del DAE, è da notare come le norme sull'obbligatorietà della dotazione strumentale possano ancora non trovare riscontro agli inizi del 2016, fatto gravissimo;

i 30 mesi di tempo, previsti inizialmente dalle norme, sono apparsi certamente come un orizzonte temporale assolutamente ampio e non è assolutamente possibile disporre ulteriori proroghe circa l'entrata in vigore dei termini previsti sull'obbligo di dotazione;

se, quindi, è prioritariamente necessario che le disposizioni normative trovino applicazione quanto prima, sono stati anche posti dall'interpellante dubbi circa la corretta applicazione, in tema di responsabilità, dei contenuti nelle linee guida ministeriali, nell'atto di sindacato ispettivo, 3-02324 del 28 ottobre 2015;

da una parte, infatti, l'intero impianto dei provvedimenti è stato pensato a tutela della salute e per la salvaguardia della vita di chi pratica attività sportiva dilettantistica, obiettivo primario e rispetto al quale non si possono permettere ulteriori rinvii, dall'altro, allo stesso tempo, si dovrebbero chiarire, con atti ministeriali di correzione, alcune questioni 'aperte', connesse all'entrata in vigore della normativa, sollevate da numerosi operatori del settore e richiamate nell'atto parlamentare sopraindicato;

nelle disposizioni ministeriali vi sono, infatti, a parere dell'interpellante carenze circa aspetti rilevanti, come, ad esempio, quelle sugli obblighi imposti a società che svolgano prevalentemente all'esterno di impianto la propria attività, le quali non comprendono come poter rispettare gli obblighi sui defibrillatori, riferiti esclusivamente all'impiantistica;

nella sostanza, va assicurato un corretto bilanciamento tra l'esigenza del più tempestivo rispetto dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche, per evitare al massimo l'eventuale ripetersi di fenomeni come quello riportato, per cui non ci dovrebbero assolutamente essere ulteriori rinvii, e la questione delle responsabilità poste in capo alle medesime società, dal momento che sono state rilevate alcune criticità nell'impianto delle disposizioni ministeriali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;

se non intenda, in ogni caso, effettuare una ricognizione della presenza dei defibrillatori semiautomatici all'interno degli impianti sportivi, in ogni regione, prima dell'entrata in vigore dei termini relativi all'obbligatorietà per le società sportive dilettantistiche;

come intenda intervenire, nel caso mediante appositi provvedimenti di propria competenza, per chiarire circa la fattiva applicazione delle disposizioni ministeriali, come già richiesto nell'atto di sindacato ispettivo citato;

se non intenda prevedere, in collaborazione con le regioni, adeguate forme di monitoraggio sul rispetto degli obblighi delle disposizioni ministeriali, dopo l'entrata in vigore delle norme.

(3-02324) (28 ottobre 2015)

IDEM, ALBANO, ASTORRE, DALLA ZUANNA, FATTORINI, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LANIECE, ORRU', PEZZOPANE, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALDINOSI, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BISINELLA, DALLA TOR, FRAVEZZI, GAMBARO, MOLINARI, ROMANO, ROMANI Maurizio - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto 24 aprile 2013 del Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita", secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 ("decreto Balduzzi"), recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

l'obiettivo contenuto nella norma di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158, era quello di salvaguardare la salute dei cittadini praticanti un'attività sportiva non agonistica o amatoriale e, per tale ragione, è stato stabilito, tra le altre misure, che il Ministero emanasse un decreto contenente anche linee guida "per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", i DAE (defibrillatore automatico esterno);

l'articolo 5 del decreto ministeriale, quindi, ha stabilito l'obbligo per le società sportive dilettantistiche (30 mesi di tempo) e professionistiche (6 mesi di tempo) di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, ad eccezione di quelle società dilettantistiche, la cui attività richieda un ridotto impegno cardiocircolatorio (quali "bocce, escluse bocce in volo, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili");

il comma 6 dell'articolo 5, in particolare, ha stabilito che le società, singole o associate, possano demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto, attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla

gestione; in caso contrario, in via generale, la responsabilità per la presenza e il corretto funzionamento del DAE è posta in capo alle società sportive;

l'allegato E del decreto ministeriale, contenente le linee guida in materia, ha fissato le modalità di gestione dei defibrillatori da parte delle società sportive;

in particolare, tra quelle organizzative, si è stabilito che l'onere della dotazione del defibrillatore sia a carico delle società (con possibilità di associarsi nel caso dell'utilizzo dello stesso impianto) e che quelle che utilizzino permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo debbano assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo; è stato deciso, inoltre, che negli impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE, marcato secondo la normativa europea, posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento, con il relativo personale addestrato all'utilizzo;

nell'ambito della formazione, invece, le linee guida hanno indicato sempre nelle società sportive gli enti responsabili della presenza di personale formato all'utilizzo del defibrillatore, per l'eventuale utilizzo nel corso di gare o allenamenti e hanno disposto che le medesime abbiano il dovere di formare personale ritenuto "sufficiente" nel numero, tramite corsi da effettuare presso appositi centri;

per quanto concerne la cura delle apparecchiature, inoltre, è stato previsto che queste ultime debbano essere mantenute in condizioni di operatività, sottoposte a verifiche periodiche per accertarne il corretto funzionamento, identificando anche un referente responsabile di tali controlli;

considerato che:

come riportano le stesse linee guida ministeriali, la letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che, nel caso dell'arresto cardiaco improvviso, un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato possa incidere fino al 30 per cento per salvare una vita e compressioni toraciche esterne e disponibilità di un defibrillatore semiautomatico esterno sono elementi essenziali ai fini della crescita delle probabilità di sopravvivenza;

le linee guida hanno anche evidenziato l'esistenza di situazioni e località per cui «l'intervento di defibrillazione, efficace se erogato nei primi cinque (5') minuti, può essere ancora più precoce qualora sia presente sul posto personale non sanitario addestrato ("*first responder*")», che interviene prima dell'arrivo dell'equipaggio dell'emergenza sanitaria», in ottemperanza ai principi presenti nella "catena della sopravvivenza", la migliore serie di

azioni consecutive da rispettare ai fini della più alta possibilità del migliore risultato;

per quanto riguarda gli obblighi delle società sportive dilettantistiche, le norme previste nel decreto del 24 aprile 2013 (articolo 5, comma 5) dovrebbero essere attuate entro il mese di febbraio 2016, anche se non appare certa la data esatta a partire dalla quale possano essere fatti valere giuridicamente gli obblighi previsti dal decreto;

tuttavia, se le indicazioni fornite nell'allegato al decreto ministeriale, che contiene le linee guida sull'utilizzo dei DAE per le società, sono chiare per quanto riguarda quelle che utilizzino o svolgano la propria attività all'interno degli impianti sportivi, non risulta altrettanto ben comprensibile in che modo debbano rispettare tali obblighi quelle società la cui attività (non con ridotto impegno cardiocircolatorio) si svolga all'aperto, come accade, per esempio, nel caso di *sport*, quali il ciclismo o il canottaggio;

in questi casi, infatti, non è evidente come le società sportive che svolgono tali tipi di attività possano conformarsi alle previsioni delineate nelle linee guida e le medesime, al di là delle specifiche previsioni menzionate e fermi gli obblighi delle società sportive dilettantistiche e professionistiche, si limitano ad evidenziare "l'opportunità di dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi, palestre ed ogni situazione nella quale vengano svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare", senza entrare nel merito delle attività che, per loro natura, si svolgono all'esterno di un impianto chiuso oppure all'aperto;

essendo stata stabilita dal decreto, in ogni caso, la responsabilità societaria, in relazione alla presenza e al corretto funzionamento del defibrillatore, appare evidente come l'ottemperanza a tali obblighi risulti incerta in merito alle modalità organizzative, come nel caso del comportamento da tenere per le società che vadano in trasferta o nel caso della partecipazione ad eventi o manifestazioni sportive organizzate da altre società o da soggetti esterni;

nella sostanza, si corre il rischio che società che svolgano all'esterno la propria attività o che partecipino a eventi sportivi organizzati da altri o che, più semplicemente, vadano in trasferta, non sappiano adeguatamente come rispettare le disposizioni ministeriali sui defibrillatori, non essendo prevista la responsabilità dell'organizzatore di un evento sportivo o del gestore dell'impianto, se non nel caso di specifici accordi con una società;

infine, non appare chiara la portata della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nella parte in cui si parla di "sport assimilabili" in relazione alle discipline sportive esenti dal rispetto degli obblighi sui DAE, stabiliti dal decreto per le attività con ridotto impegno cardiocircolatorio, non essendo neanche desumibile in via interpretativa chi debba o possa essere adibito a compiere una valutazione del genere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, anche mediante appositi provvedimenti di propria competenza, al fine di chiarire: a) le modalità di adempimento degli obblighi derivanti dagli atti richiamati per le società sportive che svolgano la propria attività non all'interno di un impianto sportivo ovvero all'aperto; b) la data esatta a partire dalla quale le società sportive dilettantistiche abbiano l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del decreto; c) chi sia giuridicamente legittimato a determinare quali attività sportive possano rientrare nel novero degli "sport assimilabili", ai fini delle eccezioni previste per le società dilettantistiche che svolgano attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio.

(3-02990) (5 luglio 2016) (Già 4-05773) (10 maggio 2016)

PANIZZA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il comma 11 dell'art. 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 ("decreto Balduzzi"), ha introdotto l'obbligo per le società sportive, anche di natura dilettantistica, di dotarsi di defibrillatore semiautomatico (DAE) e di assumere l'onere della manutenzione;

l'entrata in vigore della legge è stata recentemente prorogata di ulteriori 6 mesi, rispetto al 20 gennaio 2016, perché non ancora completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

considerato che:

installare un DAE senza pianificare le verifiche, i controlli, le manutenzioni periodiche e gli obblighi formativi espone le società sportive e i suoi amministratori a responsabilità civili e penali;

la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive sono previsti e disciplinati dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge e dal decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 (art. 5 e allegato E);

la specifica regolamentazione in vigore per le società sportive impone la massima serietà e diligenza nel pianificare le attività di controllo e manutenzione. Infatti, il decreto ministeriale prevede espressamente che "la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo" (punto 4.5 "Responsabilità" delle linee guida sulla dotazione ed utilizzo dei DAE, allegato E al decreto ministeriale 24 aprile 2013) e che "I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali" (punto 4.3 "Manutenzione e segnaletica" delle linee guida);

eventuali negligenze o imperizie nelle attività di manutenzione e verifica del DAE possono infatti addirittura impedire che siano attribuite responsabilità in capo al costruttore in caso di malfunzionamento del dispositivo. Non è neppure esclusa la configurabilità di una responsabilità da omessa o incompleta manutenzione dei DAE ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);

in definitiva, i legali rappresentanti di società sportive, soprattutto dilettantistiche (generalmente volontari, che si prestano normalmente a titolo del tutto gratuito ad assumere cariche dirigenziali per periodi connessi all'attività propria o dei figli), si trovano caricati di responsabilità di natura civile (in parte risolvibili mediante la stipula di polizze assicurative), ma anche di natura penale, nel malaugurato caso di "crisi" di natura cardiocircolatoria degli atleti. In moltissimi casi, inoltre, l'assunzione di cariche dirigenziali all'interno delle società sportive non è connessa ad una costante pratica sportiva o ad una costante presenza negli impianti in occasione delle attività sociali;

in caso di società sportive che operano in uno stesso impianto sportivo l'onere dell'installazione e conseguente manutenzione e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura potrebbe risultare a carico dei proprietari delle strutture sportive, nella maggioranza dei casi, i Comuni, che, in relazione alla loro dimensione o articolazione territoriale, potrebbero avere difficoltà organizzative ed economiche a garantire la costante, quotidiana verifica dello stato di funzionalità di apparecchiature messe in dotazione di molteplici strutture sportive. Ciò anche in relazione alla diversificata articolazione delle modalità di gestione delle strutture stesse (società di

gestione "di scopo"; gestione diretta; gestione affidata ad una delle società sportive operanti, eccetera);

in sostanza, poiché la normativa nazionale non attribuisce in modo chiaro e certo la responsabilità della manutenzione e disponibilità delle apparecchiature di defibrillazione, in caso di contenzioso penale, i legali responsabili delle società sportive o delle amministrazioni pubbliche proprietarie degli impianti rischiano di trovarsi coinvolti in procedure particolarmente onerose dal punto di vista economico, personale e giudiziario;

oltre a tali problematiche, va riconosciuto che il "decreto Balduzzi" lascia molte incertezze applicative e "zone d'ombra" che, per un verso, rischiano di lasciare ampiamente insoluto il problema delle crisi cardiocircolatorie improvvise (che, naturalmente, non riguardano solo gli iscritti a società sportive, bensì l'intera popolazione, compresa quella che pratica attività sportive anche solo in modo occasionale), e, per altro verso, alimentano incertezze interpretative che, nel momento in cui dovessero essere portate in sede giudiziaria, rischiano di coinvolgere pesantemente soggetti, enti, aziende che presumevano di essere esenti da responsabilità in ordine alla dotazione e manutenzione di DAE;

tenuto conto che:

qualsiasi provvedimento normativo o soluzione operativa deve tenere conto del fatto che il problema delle morti per arresto cardiocircolatorio improvviso è serio e diffuso, tanto da rappresentare la terza causa di morte più frequente nel mondo, dopo il cancro e le altre patologie cardiovascolari. Tale patologia ogni anno costa la vita ad almeno 60.000 persone in Italia e a 700.000 persone in Europa e negli Stati Uniti;

senza entrare in aspetti di carattere giuridico, risulta difficile ipotizzare una modifica "puntuale" del decreto Balduzzi tale da rimuovere eventuali conseguenze civili e penali per le società sportive o per gli enti proprietari di impianti sportivi indicate nello stesso decreto, mantenendone l'impianto originario;

è infatti evidente che l'obbligo della dotazione di apparecchiature DAE comporta in capo al soggetto obbligato, chiunque esso sia (inevitabilmente e per ragioni di diritto civile e penale di carattere generale), anche responsabilità in ordine alla loro effettiva disponibilità, conservazione e manutenzione;

in questo senso, anche l'ipotizzata attribuzione generalizzata dell'onere della dotazione di apparecchiature DAE in capo ai soli proprietari delle

strutture, nella grande maggioranza dei casi Comuni, sembra difficilmente sostenibile dal punto di vista organizzativo ed economico, considerato che tali enti pubblici si troverebbero gravati di oneri di controllo e verifica costante delle apparecchiature tali da risultare difficilmente gestibili e, in ultima analisi, non in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi primari della normativa;

il decreto Balduzzi dovrebbe, invece, essere meglio e più efficacemente raccordato con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009", finalizzato alla tutela non solo della salute degli iscritti a società sportive, bensì dell'intera popolazione;

forte continua a rimanere la preoccupazione da parte delle società sportive dilettantistiche, in particolare quelle che operano nei piccoli centri e nelle zone periferiche, per il modo con cui la norma può disincentivare il volontariato sportivo e la pratica sportiva, intesa soprattutto come un'occasione di socialità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, anche alla luce delle notevoli difficoltà di applicazione emerse, non ritenga di dover prorogare di altri 6 mesi l'entrata in vigore della legge;

se, contestualmente, nell'ambito del varo dei decreti di attuazione, e nelle more di un'eventuale procedimento di modificazione della normativa, in considerazione dell'evidente rilevanza sociale della problematica, non ritenga necessaria una soluzione operativamente praticabile, ed efficace che preveda: 1) la diffusione, localizzazione e accessibilità degli apparecchi DAE, ossia l'attivazione di un sistema di geolocalizzazione dei soggetti abilitati all'utilizzo dei DAE e degli stessi apparecchi che siano in grado di fornire agli operatori dei servizi di primo soccorso (servizi 118 e 112), informazioni in tempo reale (su *desk* e su dispositivi mobili) in merito: a) alla localizzazione sul territorio delle persone abilitate all'utilizzo degli apparecchi DAE; b) alla localizzazione degli apparecchi DAE e al loro stato di disponibilità e di manutenzione; c) al profilo dei soggetti che, a norma di legge, sono tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semiautomatico e alla loro manutenzione e funzionalità; 2) la disponibilità ed efficienza degli apparecchi DAE, ossia l'utilizzo di un sistema di controllo e manutenzione degli apparecchi da parte di tutti i soggetti che, a norma di legge, siano tenuti a dotare le rispettive strutture o

impianti di defibrillatore semiautomatico e alla loro manutenzione e funzionalità, con funzione di trasmissione ad una "centrale unica" di informazioni in merito all'effettiva collocazione, stato di manutenzione e integrità degli apparecchi e "tutela" di carattere legale del soggetto legalmente responsabile in caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari, che, attraverso la documentazione di sistema, è in condizione di dimostrare l'avvenuta verifica dello stato di integrità e funzionalità; 3) la formazione, individuazione e rintracciabilità delle persone abilitate all'utilizzo corretto degli apparecchi DAE; 4) la non obbligatorietà, ma un meccanismo di incentivo, circa la presenza dell'operatore abilitato all'utilizzo del DAE durante le sedute di preparazione e di allenamento e in tutte quelle situazioni in cui non vi è il coinvolgimento organizzato delle società sportive, ma dove le strutture sono date in uso per qualche ora a privati e che, pertanto, in alcun modo si prefigurano come competizioni agonistiche o allenamenti autorizzati o promossi dalle società o dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva; ciò non significa, da parte dell'interrogante né da parte delle società sportive, un disimpegno rispetto alla doverosa sensibilizzazione, preparazione e formazione alla prevenzione sanitaria, che è un atto dovuto, ma per non far gravare solo sul volontariato sportivo dilettantistico ulteriori responsabilità che contribuirebbero a favorirne l'allontanamento dei volontari, con le negative conseguenze sull'attività sportiva di base, specie nei centri più piccoli e nelle zone marginali o periferiche, che si possono facilmente immaginare.

## **INTERROGAZIONE SULLA CHIUSURA DI DUE PUNTI VENDITA SIMPLY SMA IN PROVINCIA DI PARMA**

(3-02912) (8 giugno 2016)

PAGLIARI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nei giorni scorsi la stampa locale di Parma ha diffuso la notizia dell'imminente chiusura, fissata al prossimo 30 giugno 2016, dei 2 punti vendita Simply SMA (di proprietà della SMA afferente al gruppo Auchan) di Salsomaggiore Terme e Fidenza (Parma);

nei due supermercati sono impiegati 38 lavoratori, in gran parte donne con contratto *part time*. A fronte delle due chiusure, la SMA ha proposto ai propri dipendenti (20 a Fidenza e 18 a Salsomaggiore Terme) il trasferimento presso altri punti vendita nell'*hinterland* milanese;

il 6 giugno si è svolto, presso la sede della Provincia di Parma, un incontro tra una rappresentanza delle lavoratrici, le organizzazioni sindacali di categoria, il sindaco di Fidenza e il sindaco di Salsomaggiore Terme, anche in qualità di presidente della Provincia. Dall'incontro è emersa la necessità di avviare un confronto con la proprietà dei supermercati per individuare una soluzione che salvaguardi principalmente i livelli occupazionali;

il 9 giugno 2016 si terrà, a Fidenza, una manifestazione unitaria delle lavoratrici con le organizzazioni sindacali di categoria e le amministrazioni comunali a sostegno della vertenza in atto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vertenza in atto nei punti vendita Simply SMA di Salsomaggiore Terme e Fidenza e se non intendano farsi parte attiva nei confronti della proprietà al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali sul territorio, considerata l'inaccettabile opzione del trasferimento della forza lavoro nell'*hinterland* milanese.

## **INTERROGAZIONE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN AMBITI TERRITORIALI MINIMI**

(3-01561) (15 gennaio 2015)

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, MANDELLI, ZUFFADA, PAGONCELLI, PICCINELLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -  
Premesso che:

è previsto l'avvio di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi;

l'Associazione nazionale dei comuni italiani, in una lettera del novembre 2014, indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza, dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, ha fatto presente che le continue modifiche legislative pregiudicano la riuscita delle nuove gare ed il conseguente equilibrio del sistema. Intatti, alcune modifiche legislative intervenute nel corso del 2014 determinano la produzione di norme regolamentari attuative, sia da parte del Ministero stesso che dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI);

l'Associazione dei Comuni, sostenendo che il quadro normativo non è ancora del tutto completo e richiamando il fatto che alcuni dei recenti provvedimenti sono stati oggetto di impugnazione giurisdizionale da parte di diversi soggetti, paventa il rischio che il processo della gare possa di fatto subire un arresto;

l'emanazione delle "linee guida" approvate con decreto ministeriale del 22 maggio 2014 ha generato un forte contenzioso per iniziativa di numerosi operatori del settore;

gli interroganti ritengono fondamentale, nell'interesse dei cittadini e del Paese, che il settore di distribuzione del gas naturale possa essere regolamentato nel modo migliore in un nuovo assetto volto a conseguire obiettivi di efficienza, sviluppo e sicurezza. L'avvio della gare, nelle condizioni attuali e con le criticità riscontrate, difficilmente potrà assicurare tali risultati. Infatti, affrettare irragionevolmente i tempi di pubblicazione dei bandi potrebbe comportare la richiesta ai potenziali concorrenti (e di conseguenza agli enti locali e agli utenti) di farsi carico dei rischi derivanti da un quadro competitivo oggettivamente incerto;

il quadro generale richiede non soltanto l'adozione dei provvedimenti regolamentari necessari ma anche il raggiungimento di una pacifica

definizione di alcuni elementi fondamentali del bando di gara, quali, in particolare, il valore di rimborso degli impianti che dovrà essere riconosciuto ai gestori uscenti, oggetto al momento di numerosi ricorsi non ancora definiti;

tale valore di rimborso degli impianti deve essere chiaro ed inequivocabilmente definito poiché rappresenta un elemento imprescindibile per la presentazione dell'offerta economica da parte dell'offerente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno comunicare al Parlamento lo stato di avanzamento delle procedure per la pubblicazione dei bandi, ed in particolare in merito agli ambiti territoriali con scadenza di pubblicazione del bando nel 2015;

se non ritenga opportuno: verificare se i criteri e le regole stabilite dalle linee guida *ex* decreto ministeriale 22 maggio 2014 richiedano dei tempi tecnici minimi che sono difficilmente compatibili con le tempistiche previste per la pubblicazione dei primi bandi, tenuto conto che i valori di rimborso dovranno essere oggetto di verifica espressa da parte dell'AEEGSI e che il bando di gara dovrà essere parimenti inviato con anticipo alla stessa prima della pubblicazione;

se non ritenga opportuno che, affinché la partecipazione alle gare sia effettivamente appetibile per gli operatori, i bandi di gara debbano riportare i valori di rimborso degli impianti definitivi, ossia condivisi sia dai gestori uscenti che dagli enti locali;

se ritenga di verificare, anche alla luce delle informazioni raccolte dalle stazioni appaltanti, se le attività in corso per la valutazione e condivisione dei valori di rimborso possano essere ragionevolmente completate in tempi utili per consentire la pubblicazione dei bandi di gara entro le scadenze previste dalla normativa vigente;

se l'appetibilità alle gare necessiti che vi sia una piena visibilità sui ricavi tariffari assicurati dalla gestione del servizio nel periodo di affidamento e se l'operare dei meccanismi tariffari, tuttora non completamente definito, impedisca ai concorrenti alle gare di formulare un consapevole piano industriale per la valutazione dell'investimento;

se non ritenga opportuno verificare, anche alla luce degli approfondimenti che vorrà svolgere con gli operatori del settore e con l'AEEGSI, se la regolazione tariffaria sia completa e consenta un'adeguata valutazione dei

ricavi tariffari e la formulazione da parte dei concorrenti di un piano industriale di gara che consenta una valutazione certa dei ritorni attesi sugli investimenti;

se ritenga opportuno che l'avvio delle gare avvenga prima che sia risolto il contenzioso in essere.

## **INTERROGAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE ELETTRICA SULL'ISOLA DI FAVIGNANA (TRAPANI)**

(3-02720) (31 marzo 2016)

SANTANGELO, NUGNES, BERTOROTTA, AIROLA, MORONESE, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON, CRIMI, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI, DONNO, GIROTTO, BUCCARELLA, COTTI, SCIBONA, PAGLINI, ENDRIZZI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da notizia pubblicata in data 22 marzo 2016 dal quotidiano *on line* "la Repubblica" edizione di Palermo, nell'isola di Favignana (Trapani), in contrada Fossafelle, dovrà essere realizzata una nuova centrale elettrica a gasolio da 25 megawatt che si prevede che comporterà la costruzione di capannoni industriali in cemento armato, *silos*, serbatoi, strade e sala macchine a due piani con 7 generatori a gasolio e 3 ciminiere, alte 15 metri. La nuova centrale sarà ubicata a circa 350 metri dal sito balneare di "cala Azzurra" e a 500 metri dal sito balneare di "Bue Marino";

ad oggi, la produzione e distribuzione dell'energia elettrica è affidata in concessione alla SEA SpA (Società elettrica di Favignana), che vende l'energia a circa 3.600 utenze dell'isola, che opera tramite la centrale termoelettrica costituita da generatori, di potenza installata pari a 20 MW alimentati a gasolio; quest'ultimo è approvvigionato in centrale e trasportato sull'isola attraverso navi cisterna;

il nuovo impianto industriale dovrebbe sorgere in un'area di 2 ettari, che risulta essere tutelata dal piano paesaggistico e dall'area marina protetta delle isole Egadi, istituita con decreto interministeriale del 21 dicembre 1991, che dal 2001 risulta essere affidata in gestione al Comune di Favignana dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è la più grande d'Europa; sarà di conseguenza necessario adottare una variante urbanistica al piano regolatore generale vigente;

come si legge nell'articolo citato, la centrale, nello studio di valutazione d'incidenza, è descritta come un complesso che si eleverà nel suo punto più alto di 10,40 metri, di cui 3,80 al di sotto del piano di campagna, «diminuendo notevolmente l'impatto visivo dell'intero complesso nel suo immediato intorno»;

l'articolo riporta che il sindaco ed il Consiglio comunale di Favignana si sarebbero mostrati contrari alla realizzazione dell'opera in quanto

preoccupati dal rischio di veder realizzato un impianto industriale, a evidente impatto ambientale, in una delle zone più belle dell'isola nonché tutelata dal piano paesaggistico e dell'area marina protetta delle Egadi; anche i cittadini favignanesi avrebbero espresso contrarietà temendo il devastante impatto ambientale e paesaggistico che produrrebbe la visione della nuova centrale anche dalla vicina isola di Levanzo e per i fruitori dell'isola, considerando che le 3 ciminiere di altezza di 15 metri sarebbero visibili a distanza;

l'economia dell'isola di Favignana si basa sul turismo e, a giudizio degli interroganti, la realizzazione della nuova centrale elettrica potrebbe produrre in tal senso effetti nefasti;

il progetto della nuova centrale era stato presentato al Comune di Favignana circa 15 anni fa, e inoltrato dalla SEA all'Assessorato regionale territorio e ambiente e agli altri enti competenti per la richiesta di autorizzazione e, da quanto riportato dal quotidiano, sarebbe «a un passo dal via libera definitivo»;

il terreno di contrada Fossafelle, acquistato nel 2008 dalla Selma Srl amministrata dalla signora Elisabetta Bonsignore Accardi, come riportato dall'articolo *on line* pubblicato da "Tp24" il 30 marzo 2016, sarà poi rivenduto alla SEA, controllata dal marito di Bonsignore, Filippo Accardi, dopo l'approvazione definitiva del progetto che sembra interamente finanziato dalla CSEA, la Cassa per i servizi energetici e ambientali;

risulta agli interroganti che dal sito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica della Commissione europea, si evince che è stato finanziato un progetto con codice "CUP - G73F11000240004", per un importo complessivo di 231.702,63 euro, nell'ambito del "POR FESR 2007-2013", a SEA per attività di ricerca, dal titolo "sistema innovativo per la riduzione ed il monitoraggio in real-time delle emissioni della centrale elettrica di Favignana". Per tale progetto, che dovrebbe concludersi il 31 marzo 2016, alla data del 31 dicembre 2015 risulta essere già elargita la somma di 185.362,11 euro;

considerato che:

nel passato, il Consiglio comunale di Favignana non era mai intervenuto per variare la destinazione d'uso dell'area; risulta agli interroganti che la Regione Siciliana abbia nominato un commissario *ad acta*, e di conseguenza il presidente del Consiglio comunale di Favignana ha convocato l'assemblea cittadina per l'8 aprile 2016, con all'ordine del giorno la variante urbanistica necessaria ad autorizzare l'area;

nel merito, l'articolo di "Repubblica" riporta che «Se il Consiglio dovesse bocciarla, come sembra essere orientato a fare, l'assessore regionale al Territorio e ambiente potrebbe approvarla in via sostitutiva per "interesse pubblico preminente". Cosa che preoccupa non poco l'amministrazione e la comunità egadina». Inoltre, evidenzia che «La comunità europea impone (...) entro il 2050, la dismissione di tutte le centrali a combustibili fossili e le isole Egadi, che sono un sito di importanza comunitaria, dovranno adeguarsi» e che «il governo nazionale sta per emettere un decreto che regolamenterà, nelle isole minori scollegate alla terraferma, la questione della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica prevedendo l'utilizzo di fonti rinnovabili. Il che potrebbe far modificare alla SEA il proprio progetto»;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

è evidente l'importanza che riveste, al fine di raggiungere l'autonomia energetica, l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile in modo integrato nel rispetto dell'ambiente architettonico e paesaggistico;

sarebbe auspicabile che il Governo emetta sin da subito un decreto che regolamenti, nelle isole minori scollegate dalla rete elettrica della terraferma, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili;

considerato altresì che:

dalla fine degli anni '70 la centrale elettrica di Favignana si trova in contrada Madonna, vicino al cimitero e fuori dal centro abitato e vi trovano impiego, tra personale amministrativo e operai, circa 20 addetti. Come riportato da "Repubblica", «La centrale è dotata di sette motori di cui due inutilizzati dopo il sequestro per inquinamento acustico. La scorsa estate l'isola ha dovuto affrontare un piano di emergenza per evitare il black out: con una programmazione definita avveniva, in maniera alternata, l'interruzione della distribuzione di energia in diverse parti dell'isola»;

l'esistente centrale elettrica di Favignana è inquinante in quanto, tra l'altro, produce fumi di scarico, necessita di continui rifornimenti di carburante via mare, l'acqua di raffreddamento viene espulsa in mare ed inquina acusticamente; inoltre la produzione risulta insufficiente al fabbisogno energetico estivo dell'isola;

l'area prevista per la nuova centrale ricade invece in zona definita "E" (zona agricola industriale), tra case di villeggiatura, case coloniche e costruzioni agricole, ed è situata nella parte orientale dell'isola vicino alla strada provinciale che collega il centro abitato con il faro di punta Marsala;

considerato infine che:

risulta agli interroganti, riguardo ai parchi eolici del trapanese, già noti alle cronache giudiziarie, che si è scoperto che essi, in determinati periodi, produrrebbero troppa energia. Il *surplus* verrebbe scaricato a terra in quanto la Sicilia è isolata dalla rete elettrica nazionale;

a giudizio degli interroganti, anziché finanziare un progetto per un "sistema innovativo per la riduzione ed il monitoraggio in real-time delle emissioni della centrale elettrica di Favignana" che prevede la costruzione di una centrale che di fatto inquina, si poteva impiegare la somma destinata alla realizzazione di un elettrodotto sottomarino (8 miglia appena) di collegamento con i detti parchi eolici anche al fine di non disperdere il *surplus* di energia prodotta;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha depositato il disegno di legge AS 1650, in corso d'esame in 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) congiuntamente ad altri disegni di legge, che all'art. 17 (Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili) si prevede al comma 1 "Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico" e al comma 2 "Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante";

si è ancora in attesa dell'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del primo decreto attuativo della legge n. 9 del 2014 (di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013) e della pubblicazione della conseguente delibera attuativa da parte dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se sia stato predisposto il decreto attuativo della legge n. 9 del 2014 per incentivare la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica con l'utilizzo di "fonti rinnovabili" nelle isole minori, scollegate dalla rete elettrica della terraferma, ed eventualmente quando sia prevista la pubblicazione;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di incentivare, nei comuni delle isole minori, la produzione energetica da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico, così come proposto dal citato disegno di legge AS 1650, e per garantire la produzione di energia non inquinante nell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole;

se corrisponda al vero che il progetto della nuova centrale di contrada Fossafelle nell'isola di Favignana sia stato interamente finanziato dalla CSEA, la Cassa per i servizi energetici e ambientali.